

VECCHIO REGOLAMENTO	NUOVO REGOLAMENTO
<p style="text-align: center;">Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento. 	<p style="text-align: center;">Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 istituita con delibera consigliare n. 84 del 29-11-2013. 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
<p style="text-align: center;">Articolo 2 - Istituzione e finalità dell'imposta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. 2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Malcesine. 3. L'imposta di soggiorno si applica dal 1 gennaio al 31 dicembre. 4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province. 	<p style="text-align: center;">Articolo 2 - Istituzione e finalità dell'imposta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. 2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Malcesine. 3. L'imposta di soggiorno si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre.
<p style="text-align: center;">Articolo 3 - Presupposto dell'imposta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti 	<p style="text-align: center;">Articolo 3 - Presupposto dell'imposta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti

ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Malcesine

per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Malcesine.

2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento a pagamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Malcesine e non risulta iscritto all'anagrafe di Malcesine.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. È soggetto **passivo dell'imposta** chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Malcesine e non risulta iscritto all'anagrafe di Malcesine.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Malcesine

Articolo 5 – Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno compreso;
 - b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - d) gli autisti di pullman, hostess, una per ogni 25 persone, che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - g) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di

Articolo 5 – Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il quindicesimo anno di età, inteso per tutta l'annualità dei 14 anni, fino al giorno prima del compimento dei 15 anni;
 - b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie del territorio locale, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 25 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
 - e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; gli eventi devono essere stati dichiarati/accertati con

emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

- a) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva, sia che alloggi ove presta servizio sia altrove (ove svolge l'attività lavorativa);
- b) ospiti a carico di associazioni riconosciute operanti sul territorio (giornalisti, artisti, formatori etc.), per i quali l'associazione stessa provvederà a certificarne il titolo.

apposito provvedimento nazionale o locale. In caso di cittadini non residenti in Italia è necessario esibire, anche mediante dichiarazione, documento idoneo a legittimare la permanenza sul territorio nazionale (es. permesso di soggiorno, protezione temporanea, piani di accoglienza, ecc)

- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva, sia che alloggi ove presta servizio sia altrove (ove svolge l'attività lavorativa);
- i) ospiti a carico di associazioni riconosciute operanti sul territorio (giornalisti, artisti, formatori etc.), per i quali l'associazione stessa provvederà a certificarne il titolo.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b, c, d, e, f, g, i è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm. o altra documentazione attestante il diritto all'esenzione, da esibire su richiesta degli uffici competenti

3. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella comunicazione prevista dal successivo articolo 7

Articolo 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera b), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la data stabilita per l'adozione del bilancio di previsione.
3. Nelle strutture ricettive di cui art. 3 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 20 pernottamenti consecutivi. Per le strutture ricettive dell'extralberghiero interessate da contratti stagionali l'imposta sarà applicata in misura

Articolo 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la data stabilita per l'adozione del bilancio di previsione.
3. Nelle strutture ricettive di cui art. 3 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 20 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti

forfettaria fino ad un massimo di 20 pernottamenti e versata in anticipo.

precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

4. Per le strutture ricettive dell'extralberghiero interessate da contratti stagionali l'imposta sarà applicata in misura forfettaria fino ad un massimo di 20 pernottamenti e versata in anticipo.

5. Le notti non soggette all'imposta in quanto oltre venti consecutive, devono essere indicate nella dichiarazione periodica

Articolo 7 - Obblighi tributari e contabili

1. I soggetti indicati nell'articolo 4 comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;

- essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Malcesine;

- richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:

a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA";

b) utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta;

- a dichiarare al Comune di Malcesine il numero delle presenze e il numero delle eventuali esenzioni. La dichiarazione è trasmessa entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare mediante login al sistema di gestione e controllo, fornito gratuitamente dal Comune;

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 4, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;

- inviare al comune, tramite posta elettronica, con cadenza mensile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi trasmessa alla Provincia di Verona (riepilogo mensile).

Articolo 7 - Obblighi tributari e contabili

1. I soggetti indicati nell'articolo 4 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti:

a) Ad essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Malcesine;

b) Comunicare i dati catastali delle unità immobiliari destinate a struttura ricettiva o locazione breve, nelle modalità indicate dall'ufficio competente.

c) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;

d) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:

- registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA");
- utilizzo di ricevuta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta;

e) dichiarare al Comune di Malcesine il numero delle presenze paganti ed esenti, per tipologia. La dichiarazione deve essere trasmessa entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, con modalità telematica mediante accesso al sistema di gestione comunale dell'imposta di

2. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva è nominato Agente contabile delle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo ed è soggetto al giudizio di conto della Corte dei Conti (Corte Conti SS.RR. 22/2016). A tal fine, entro il 31 gennaio, il gestore deve presentare al Comune di Malcesine il conto giudiziale della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente. Il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso al comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, nelle seguenti modalità alternative:

- mediante posta elettronica certificata;
- via fax allegando documento d'identità;
- consegna al protocollo generale del Comune;
- deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione di cui con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune o del giudice contabile.

3. I soggetti indicati nell'articolo 4 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

soggiorno,

e) richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 4, delle apposite dichiarazioni per i casi di esenzione dall'imposta di soggiorno;

f) Presentare l'apposita dichiarazione ministeriale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

2. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva è nominato Agente contabile delle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo ed è soggetto al giudizio di conto della Corte dei Conti (Corte Conti SS.RR. 22/2016). A tal fine, entro il 31 gennaio, il gestore deve presentare al Comune di Malcesine il conto giudiziale della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente. Il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso al comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, nelle seguenti modalità alternative:

- mediante posta elettronica certificata;
- ~~via fax allegando documento d'identità;~~
- invia o consegna al protocollo generale del Comune;
- ~~deve conservare la documentazione comprovante~~

Deve altresì conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione di cui sopra con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune o del giudice contabile.

3. I soggetti indicati nell'articolo 4 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di **permettere** i controlli da parte del Comune.

Articolo 8 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione

Articolo 8 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva ~~presso la quale hanno pernottato~~. Quest'ultimo provvede alla riscossione

dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Malcesine.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Comune o con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
3. I gestori di strutture comprese nella categoria "STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI" ovvero ALLOGGI TURISTICI-UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO-BED & BREAKFAST che, nell'anno di imposta precedente, hanno effettuato complessivamente versamenti inferiori alla somma annuale di euro 100,00 possono effettuare il versamento di cui al comma 2 entro otto giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.

dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Malcesine.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, mediante **pagamenti PAGO PA**

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

- 1 Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
- 2 ~~Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dovuto annualmente a titolo di imposta, non supera i 12 euro.~~
- 3 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico. Ai fini dei controlli sul corretto adempimento si assumono a riferimento anche le informazioni risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, trasmesse ai comuni ai sensi dell'articolo 14 ter del dl 34/2019.
- 4 Al fine di determinare il tributo dovuto, nell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune può avvalersi di informazioni e metodologie che permettano di individuare la capienza ricettiva, la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di

	<p>esercizio accertato.</p> <p>5 Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.</p>
<p>Articolo 10 - Sanzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. 2. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie: <ol style="list-style-type: none"> a) omessa, incompleta o infedele dichiarazione nei termini previsti dall'articolo 7. Si considera omessa la dichiarazione non presentata o priva dei riferimenti necessari a comprendere l'identità del soggetto dichiarante. Inoltre, si considera omessa la dichiarazione priva di una delle seguenti voci: <i>OSPITI, NOTTI, IMPORTO</i>. Si considera incompleta la dichiarazione che non riporta, o riporta in modo errato, gli elementi relativi alle agevolazioni; b) omesso, parziale o tardivo versamento nei termini previsti dal presente regolamento, delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la ulteriore sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997; b-bis) omesso accreditalmento al sistema informativo previsto dall'articolo 7; c) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 7; d) omessa presentazione del conto giudiziale di cui all'articolo 7; e) mancata effettuazione della segnalazione di rifiuto al versamento di cui al precedente articolo 7. 	<p>Articolo 10 - Sanzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. 2. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 omessa, incompleta o infedele dichiarazione nei termini previsti dall'articolo 7. Si considera omessa la dichiarazione non presentata o priva dei riferimenti necessari a comprendere l'identità del soggetto dichiarante. Inoltre, si considera omessa la dichiarazione priva di una delle seguenti voci: <i>OSPITI, NOTTI, IMPORTO</i>. Si considera incompleta se non riporta, o riporta in modo errato, gli elementi relativi alle agevolazioni; 2.2 omesso, parziale o tardivo versamento nei termini previsti dal presente regolamento, delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la ulteriore sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997; 2.3 omesso accreditalmento al sistema informativo previsto dall'articolo 7; 2.4 violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 7; 2.5 omessa presentazione del conto giudiziale di cui all'articolo 7; 2.6 mancata effettuazione della segnalazione di rifiuto al versamento di cui al precedente articolo 7. 3. Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa non tributaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n.689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle

<p>3 Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n.689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.</p>	<p>singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 472/97, si applica il ravvedimento operoso sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.</p> <p>5. Per l'omessa o infedele dichiarazione (ministeriale) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla legge raggugliata sull'importo dovuto e non versato</p>
	<p>Articolo 11 - Riscossione coattiva</p> <p>Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali</p>
<p>Articolo 12 - Rimborsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi. 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci. 	<p>Articolo 12 - Rimborsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi. 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

	<p>Articolo 13 - Interessi</p> <p>1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile.</p>
	<p>Articolo 14 - Contenzioso</p> <p>1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>
<p>Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'Imposta</p> <p>1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.</p> <p>2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.</p>	<p>Articolo 15 – Funzionario Responsabile dell'Imposta</p> <p>1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.</p>
<p>Articolo 14 – Tavolo tecnico</p> <p>1. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, è costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria del comparto turistico.</p> <p>2. Il tavolo tecnico è convocato dal sindaco e si riunisce almeno due volte l'anno per monitorare l'applicazione dell'imposta.</p>	<p>Articolo 16 – Monitoraggio</p> <p>1. Il monitoraggio dell'applicazione è in capo alla Consulta del Turismo composta da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e da referenti delle Associazioni di categoria del comparto turistico.</p>
	<p>Articolo 17 - Servizio comunale</p> <p>1. Al fine di migliorare la gestione dell'imposta ed agevolare gli adempimenti dei gestori, il Comune rende disponibile i seguenti strumenti:</p> <p>- Sito web all'indirizzo : www.comunemalcesine.it</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di accreditamento dell'imposta all'indirizzo - https://imposta-soggiorno.org/malcesine/ - Servizio di informazione allo sportello; - Contatto mail: tributi@comunemalcesine.it
	<p>Articolo 18 - Disposizioni transitorie</p> <p>1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante il sistema telematico reso disponibile dal Comune per la gestione dell'imposta di soggiorno. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.</p>
<p>Articolo 15 - Disposizioni finali</p> <p>1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.</p>	<p>Articolo 19 - Entrata in vigore e disposizioni finali</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.</p>